



Luciano Labanca

(dottorando in Diritto canonico presso la Pontificia Università Lateranense,
Facoltà di Diritto canonico)

Il ministero del Lettorato: prospettive storico-canoniche e sguardo sulla legislazione particolare della Conferenza Episcopale Italiana¹

SOMMARIO: 1. Premessa - 2. Evoluzione storica del lettorato: da ordine minore a ministero istituito - 3. Normativa canonica universale sul ministero del lettorato: dal CIC del 1983 a oggi - 4. Il diritto particolare della Conferenza episcopale italiana sul ministero del lettore: dal 1973 a oggi - 5. Discussione sull'accesso della donna al ministero del lettorato - 6. Conclusioni.

1 - Premessa

A più di cinquant'anni dalla chiusura del Concilio Ecumenico Vaticano II, che con la Costituzione dogmatica *Lumen Gentium* ha chiarito e approfondito lo statuto del fedele laico nella vita ecclesiale, ci sembra molto opportuno offrire un approfondimento su un aspetto della cooperazione dei laici la *munus sanctificandi Ecclesiae*, specialmente circa la loro ammissione al ministero istituito del Lettorato.

La finalità di questo breve contributo è quella di offrire alcuni spunti sullo statuto giuridico del lettore istituito, alla luce del diritto universale e delle disposizioni normative emanate dalla Conferenza Episcopale Italiana.

Si propone inizialmente un breve *excursus* storico circa il ministero del lettorato, facendo emergere specialmente l'evoluzione di questo servizio ecclesiale presente già nella Chiesa antica. Partendo da uno sguardo alle fonti antiche, in particolare a quelle patristiche, con l'ausilio della storia della liturgia, si può ben constatare come questa figura abbia un'origine molto antica nella vita della Chiesa: le prime tracce, infatti, sono già riscontrabili in testimonianze del II secolo dell'era cristiana. Nel corso dei secoli, tuttavia, il ruolo del lettore è andato scemando, per divenire semplicemente uno degli ordini minori, ossia una tappa obbligatoria al *cursus honorum* clericale, come emerge chiaramente dal *Codex* del 1917. Un momento fondamentale per la riscoperta e la riorganizzazione relativa al

¹ Contributo sottoposto a valutazione.



ministero del lettorato, non più riservato ai candidati agli ordini sacri, ma conferito anche in modo stabile agli altri fedeli laici di sesso maschile, è il *motu proprio Ministeria Quaedam* di Paolo VI, promulgato nel 1972, immediatamente dopo il Concilio Vaticano II.

Più avanti, poi, si prende in esame la normativa canonica universale relativa al ministero del lettore, partendo dal can. 230 del Codice di diritto canonico vigente, soffermandosi sulle disposizioni del diritto liturgico, che rappresenta la fonte di maggiore importanza per individuare il ruolo, le prerogative e le funzioni del lettore nel ministero della Chiesa.

La terza parte, incentrata su uno sguardo più specifico all'Italia, si sofferma sulle disposizioni pastorali, oltre che strettamente normative, promulgate dalla Conferenza episcopale italiana tra il 1973 e il 1985 in completamento delle disposizioni del diritto universale.

Infine, nell'ultima parte, si richiama in sintesi una problematica ancora attuale relativa al ministero del lettorato, ossia del suo possibile conferimento alla donna, che attualmente, risulta ancora precluso dalla normativa in vigore.

Il metodo utilizzato per questo breve elaborato risulta essere per lo più quello dell'analisi cronologica delle diverse disposizioni legislative, tenendo presente, per quanto è stato possibile il diverso valore giuridico e il differente peso a esse attribuito nel diritto canonico.

2 - Evoluzione storica del lettorato: da ordine minore a ministero istituito

La figura del lettore (in greco ἀναγνώστης, in latino *lector*) prende nome dall'azione di leggere la Scrittura durante le celebrazioni liturgiche. Volendo delineare sommariamente lo sviluppo storico della figura del lettore, dobbiamo affermare anzitutto che, data la pregnanza della Parola di Dio nella vita della Chiesa, sin dai primissimi secoli esso ha avuto un'importanza particolare, in quanto la lettura dei testi sacri rappresenta uno degli elementi liturgici di chiara origine apostolica².

Una traccia sicura della presenza di queste figure nella Chiesa si trova già in Giustino, nella sua I Apologia (composta verso il 150). Nel descrivere l'assemblea liturgica domenicale egli afferma:

“Si fa la lettura delle memorie degli apostoli e degli scritti dei profeti sin che il tempo lo consente. Quando colui che legge ha terminato, colui

²Cfr. M. RIGHETTI, *Manuale di storia liturgica*, Ed. Ancora, vol. IV, Milano, 1959, p. 377.



che presiede tiene un discorso per ammonire ed esortare all'imitazione di questi buoni esempi”³.

Come è evidente, la figura di colui che legge è distinta da quella del presidente, a cui spetta l'esortazione. Si tratta, però, di una descrizione troppo generica che non permette di individuare il lettorato come un vero e proprio ufficio ecclesiale. La prima menzione letteraria certa del *lector* si ha verso l'anno 200 in Tertulliano⁴, il quale parla del lettore come di un ministero proprio e stabile, distinto da quello del vescovo, presbitero e diacono.

Un'ulteriore precisazione sulla figura del lettore si ritrova nella *Traditio apostolica* attribuita a Ippolito romano, quando vi si afferma: “Il lettore viene istituito nell'atto in cui il vescovo gli consegna il libro: non gli si fa, infatti, l'imposizione delle mani”⁵. Sin da questo antico documento patristico, dunque, è evidente la distinzione tra il lettore e i ministri ordinati, che vengono consacrati mediante l'imposizione delle mani. Uno degli aspetti dei lettori nell'antichità era quello di essere prevalentemente di età giovanile. Nella decretale di papa Siricio a Imerio, vescovo di Tarracona, si trova una chiara indicazione a tale riguardo: “chi ha promesso di mettersi a servizio della Chiesa, dalla sua infanzia deve essere associato al ministero dei lettori”⁶. La motivazione di tale requisito, a dire del Righetti, sembra essere legata al fatto che la loro voce più acuta conferiva alla lettura una maggiore chiarezza, prestandosi meglio a essere udita in ambienti vasti e affollati come le aule delle antiche basiliche⁷.

Sin dall'antichità, come si evince da differenti testimonianze patristiche e archeologiche, i vescovi e i presbiteri diedero ai lettori un'accurata formazione nelle scienze sacre, specialmente nella Scrittura⁸. Essi, durante la celebrazione liturgica, avevano la facoltà di leggere tutti i libri sacri, compresi i Vangeli, di cui erano anche fisicamente custodi. Nel IV secolo la lettura evangelica fu affidata al diacono, ma una precisa norma

³ IUSTINUS, *Apologia I*, 66, in *Patrologia Graeca (PG)*, vol. VI, p. 429.

⁴ Cfr. TERTULLIANUS, *De praescriptionibus adversus haereticos*, in *Patrologia Latina (PL)*, vol. II, p. 56.

⁵ HIPPOLITUS ROMANUS, *Traditio apostolica*, 12, in *Sources chrétiennes*, XI, 66: «Αναγνώστης καθίσταται ἐπιδόντος αὐτῷ βιβλίον τοῦ ἐπισκόπου· οὐδὲ γὰρ χειροθετεῖται».

⁶ SIRICIUS PP., *Epistula I ad Himerium Episcopum Tarraconensem*, 9-10, in *PL*, vol. XIII, p. 1142: «quicumque itaque se Ecclesiae vovit obsequiis, a sua infantia, ante pubertatis annos baptizari, et lectorum debet ministerio sociari».

⁷ Cfr. M. RIGHETTI, *Manuale*, cit., p. 378.

⁸ Cfr. M. RIGHETTI, *Manuale*, cit., p. 379.



su questo punto si ritrova solo in Gregorio Magno, nel secolo VII. A quest'epoca si fa risalire anche la decadenza del ministero del lettorato, dovuta alla "devoluzione [...] ai diaconi e ai suddiaconi delle letture e dei canti della Messa, e col cessare delle vigilie notturne colle relative prolisse lezioni"⁹.

Il periodo medievale vide una sempre maggiore decadenza degli ordini minori intesi per lo più come tappe per gli ordini maggiori del diaconato, presbiterato ed episcopato, sebbene si trovi traccia di conferimento di tali ministeri anche a laici, specialmente in virtù della concessione di benefici feudali.

San Tommaso d'Aquino, nel Supplemento della *Summa Theologiae* sostiene che tutti gli ordini sono intimamente legati all'Eucaristia e in base alla loro diversa affinità con la stessa, essi hanno un differente grado di perfezione. L'ordine del lettorato viene presentato dall'Aquinate secondo un'indole profetica¹⁰ derivante dalla lettura delle Scritture, ma è comunque inferiore all'ordine del diaconato, dal momento che quest'ultimo prevede la lettura dei Vangeli nelle celebrazioni liturgiche¹¹.

Di grande importanza per la vita della Chiesa, quindi degli stessi chierici, furono le determinazioni del Concilio di Trento (1545-1563). Nonostante non fosse riuscito a ripristinare le funzioni degli ordini minori come nella Chiesa antica, essi vengono definiti come tappe giuridiche in preparazione agli ordini maggiori¹², ma non vi si trova alcun approfondimento specifico sul lettorato. L'unica raccomandazione degna di nota in riferimento a esso, all'interno dei decreti tridentini¹³, è quella di far sì che gli ordini minori venissero esercitati da coloro che erano effettivamente costituiti in essi e dove ciò non fosse possibile che, in loro assenza, venissero sostituiti con uomini anche sposati, ma di integri costumi, che assumessero tali incarichi portando la tonsura e l'abito clericale. Pare, tuttavia, che non si diede seguito a tali deliberazioni

⁹ M. RIGHETTI, *Manuale*, cit., pp. 379-380.

¹⁰ Cfr. THOMAS AQUINAS, *Summa Theologiae, Supplementum*, q. 37, a. 2 in *Sancti Thomae Aquinatis Opera omnia iussu edita Leonis XIII P.M.*, vol. VII, Ex Typographia Polyglotta S. C. De Propaganda Fide, Romae 1891-1892.

¹¹ Cfr. THOMAS AQUINAS, *Summa Theologiae*, cit. art. 4.

¹² Cfr. C. IZZI, *La partecipazione del fedele laico al Munus Sanctificandi: i ministeri liturgici laicali*, Pontificia Universitas Lateranensis, Roma, 2001, p. 80.

¹³ Cfr. CONCILIUM TRIDENTINUM, *sessio XXIII, Decretum de reformatione sacramenti ordinis*, can. 17 in *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, EDB, Bologna, 1991, pp. 742-753.



conciliari, in quanto avrebbero creato confusione tra ruoli laicali e clericali, alimentando ulteriormente le polemiche sorte con la riforma protestante¹⁴.

Nel Codice di Diritto Canonico del 1917, nella parte relativa all'ordine sacro, in particolare nel can. 949, si ritrova la distinzione tra i tre ordini maggiori (presbiterato, diaconato e suddiaconato) e i quattro minori (accolitato, esorcistato, lectorato e ostiariato)¹⁵.

Il Concilio ecumenico Vaticano II (1963-1965) ha realizzato una tappa fondamentale nel cammino di autocomprensione della Chiesa, compiendo un profondo rinnovamento della sua fisionomia e dell'azione liturgica, specialmente mediante le costituzioni *Sacrosanctum Concilium* e *Lumen Gentium*. Come sostiene la Izzi:

“già durante la fase preparatoria del Concilio, erano state avanzate diverse proposte favorevoli ad una revisione degli ordini minori; tuttavia, nella fase celebrativa tale materia non è stata direttamente affrontata”¹⁶.

Bisognò attendere il 15 agosto 1972, quando per la Chiesa latina, Paolo VI promulgò il *motu proprio Ministeria quaedam*, con il quale fu riordinata la disciplina relativa agli ordini minori, entrata in vigore il 1° gennaio successivo.

Nella parte introduttiva del documento suddetto, il papa Paolo VI, ponendosi in continuità con la Tradizione e l'insegnamento della Chiesa sugli ordini minori, dichiara la *ratio* di questo suo intervento legislativo:

“poiché gli ordini minori non sono rimasti sempre gli stessi e numerosi uffici ad essi connessi, come accade anche oggi, sono stati esercitati anche da laici, sembra opportuno rivedere tale prassi ed adattarla alle odierne esigenze, in modo che gli elementi che son caduti in disuso in quei ministeri, siano eliminati; quelli che si rivelano utili, siano mantenuti; quelli che sono necessari, vengano definiti; e, nello stesso tempo, sia stabilito quel che si deve esigere dai candidati all'ordine sacro”¹⁷.

¹⁴ Cfr. C. IZZI, *La partecipazione*, cit., pp. 80-81.

¹⁵ Can. 949 CIC-17: «*In canonibus qui sequuntur, nomine ordinum maiorum vel sacrorum intelliguntur presbyteratus, diaconatus, subdiaconatus; minorum vero acolythatus, exorcistatus, lectoratus, ostiariatus*».

¹⁶ C. IZZI, *La partecipazione*, cit., pp. 81-82.

¹⁷ PAULUS PP. VI, *Motu proprio: Ministeria Quaedam*, 15 agosto 1972, *Introduzione*, in *AAS*, 64 (1972), 529-534.



Nello specifico, poi, l'intervento del pontefice prevede la riduzione degli ordini minori ai soli due uffici di Lettore e Accolito¹⁸, definiti "ministeri" e che il loro conferimento non fosse più definito "ordinazione", ma "istituzione"¹⁹. Questa precisazione porta a una migliore distinzione tra chierici e laici, chiarendo che si entra nello stato clericale soltanto con l'ordinazione diaconale, e che i ministeri suddetti, pertanto, vengono ben definiti nella loro indole laicale e non sono più riservati ai soli candidati agli ordini sacri, ma possono essere conferiti anche in modo permanente, proprio come avveniva nella Chiesa antica.

Nel V paragrafo della parte dispositiva, poi, il *motu proprio* delinea la fisionomia e le funzioni del ministero del lettore:

“V. Il Lettore è istituito per l'ufficio, a lui proprio, di leggere la parola di Dio nell'assemblea liturgica. Pertanto, nella Messa e nelle altre azioni sacre spetta a lui proclamare le letture della Sacra Scrittura (ma non il Vangelo); in mancanza del salmista. Recitare il salmo interlezionale; quando non sono disponibili né il Diacono né il cantore, enunciare le intenzioni della preghiera universale dei fedeli; dirigere il canto e guidare la partecipazione del popolo fedele; istruire i fedeli a ricevere degnamente i Sacramenti. Egli potrà anche - se sarà necessario - curare la preparazione degli altri fedeli, quali, per incarico temporaneo, devono leggere la Sacra Scrittura nelle azioni liturgiche. Affinché poi adempia con maggiore dignità e perfezione questi uffici, procuri di meditare assiduamente la Sacra Scrittura. Il Lettore, sentendo la responsabilità dell'ufficio ricevuto, si adoperi in ogni modo e si valga dei mezzi opportuni per acquistare ogni giorno più pienamente il soave e vivo amore e la conoscenza della Sacra Scrittura, onde divenire un più perfetto discepolo del Signore”²⁰.

Risulta molto interessante la presentazione che *Ministeria Quaedam* riserva al ministero del lettore. Oltre alle prerogative specifiche del suo ruolo nella celebrazione liturgica, Paolo VI affida al ministro anche la cura per la preparazione degli altri fedeli, che con incarico *ad actum*, leggono la Sacra Scrittura nella liturgia e sottolinea alcuni aspetti che dovranno caratterizzare la sua spiritualità fondata su una meditazione assidua delle Scritture, finalizzata a una sempre maggiore crescita nel discepolato, in linea con il principio conciliare dell'*actuosa participatio* del fedele alla

¹⁸ Nonostante tale decisione, non si esclude da parte del papa Paolo VI, la possibilità futura specialmente da parte della Sede Apostolica o delle Conferenze episcopali, di istituire altri ministeri per eventuali nuove esigenze della comunità ecclesiale.

¹⁹ Cfr. PAULUS PP. VI, *Ministeria Quaedam*, cit., II, IV.

²⁰ PAULUS PP. VI, *Ministeria Quaedam*, cit., V.



celebrazione liturgica, come autentica occasione di crescita e di santificazione.

Nel paragrafo VII, si stabilisce che l'istituzione "secondo la venerabile tradizione della Chiesa è riservata agli uomini"²¹, escludendo la possibilità per le donne di essere istituite nel ministero stabile, senza tuttavia pregiudicare la possibilità di essere incaricate di pubbliche letture durante le celebrazioni liturgiche. Più avanti, nel corso della trattazione, si tornerà su questo tema.

Nell'VIII paragrafo, si stabiliscono i requisiti specifici per essere ammessi ai ministeri di lettore e accolito, ossia la domanda liberamente compilata e sottoscritta dall'aspirante, da presentare all'Ordinario e negli istituti clericali di perfezione, al Superiore Maggiore, ai quali spetta l'accettazione. Si indica poi in modo generico l'età conveniente e le speciali qualità, che devono essere determinate dalla Conferenza Episcopale e infine la ferma volontà di servire fedelmente Dio e il popolo cristiano²². Più avanti si fa cenno al fatto che il conferimento di tali ministeri nella Chiesa, non dà diritto ad alcun sostentamento o remunerazione da parte della Chiesa²³.

3 - Normativa canonica universale sul ministero del lettorato: dal CIC del 1983 a oggi

Con la promulgazione del Codice di diritto canonico del 1983, la nuova disciplina dei ministeri laicali elaborata da Paolo VI, è rientrata nella normativa canonica, specificamente nel disposto del can. 230, che stabilisce quanto segue:

“§ 1. Viri laici, qui aetate dotibusque pollent Episcoporum conferentiae decreto statutis, per ritum liturgicum praescriptum ad ministeria lectoris et acolythi stabiliter assumi possunt; quae tamen ministeriorum collatio eisdem ius non confert ad sustentationem remunerationemve ab Ecclesia praestandam.

§ 2. Laici ex temporanea deputatione in actionibus liturgicis munus lectoris implere possunt; item omnes laici muneribus commentatoris, cantoris aliisque ad normam iuris fungi possunt.

§ 3. Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat, deficientibus ministris, possunt etiam laici, etsi non sint lectores vel acolythi, quaedam eorum officia supplere, videlicet ministerium verbi exercere, precibus

²¹ PAULUS PP. VI, *Ministeria Quaedam*, cit., VII.

²² Cfr. PAULUS PP. VI, *Ministeria Quaedam*, cit., VIII.

²³ Cfr. PAULUS PP. VI, *Ministeria Quaedam*, cit., XII.



liturgicis praesesse, baptismum conferre atque sacram Communionem distribuere, iuxta iuris praescriptas”.

Il canone summenzionato si colloca nel libro II, *De populo Dei*, in particolare nella parte I, titolo II, relativo agli obblighi e diritti dei fedeli laici (cann. 224-231). Questi canoni sono il frutto del nuovo spirito maturato nel Concilio Vaticano II, specialmente nella visione ecclesiologicala offerta da *Lumen Gentium*. Nonostante siano state mosse svariate critiche a questi canoni per la loro formulazione tecnico-giuridica, la loro importanza da un punto di vista del diritto canonico, per la rivalutazione del laicato cattolico, visto non più come destinatario, ma cooperatore attivo e responsabile della missione della Chiesa, risulta innegabile²⁴. Valdrini, commentando i canoni in esame, scrive:

“non sono presentati in un ordine che rivela una volontà di classificazione secondo la loro importanza. Tutti [...] devono essere valutati sia nel loro fondamento, sia nella loro estensione, in base a un primo dovere, legato a un diritto, posto purtroppo nella parte dedicata al laico, ma che si estende a tutti i fedeli perché trova un fondamento diretto nel battesimo e la cresima”²⁵.

Il canone²⁶ si divide in tre paragrafi:

- § 1: i fedeli laici che ricevono il ministero stabile (*stabiliter*) del lettorato e dell’accolitato, nella cooperazione al *munus sanctificandi*;
- § 2: i fedeli laici che esercitando una funzione suppletiva sono chiamati a compiere temporalmente (*ex temporanea deputatione*) alcune funzioni liturgiche;
- § 3: i fedeli laici che possono sostituire i chierici in caso di necessità (*Ubi Ecclesiae necessitas id suadeat*), secondo le prescrizioni del diritto.

Come emerge già dalla lettura del testo codiciale, la fonte principale della normativa è il *motu proprio Ministeria Quaedam* di papa Paolo VI. Per il §1 è evidente che la base sia data dai paragrafi III, VII, XII del documento pontificio. La traduzione giuridica nel testo codiciale delle indicazioni del pontefice prevede che abbiano accesso ai ministeri stabili del lettorato e

²⁴ Cfr. L. CHIAPPETTA, *Il Codice di diritto canonico, Commento giuridico-pastorale*, vol. I, 3^a ed., EDB, Bologna, 2011, p. 294.

²⁵ P. VALDRINI, *Comunità, persone, governo*, Lateran University Press, Roma, 2013, p. 185.

²⁶ Per un commento approfondito, cfr. E. CAPARROS, "Can. 230", in **INSTITUTO MARTIN DE AZPILCUETA FACULTAD DE DERECHO CANONICO UNIVERSIDAD DE NAVARRA**, *Comentario exegético al código de Derecho Canónico*, EUNSA, Pamplona, 1997, vol. II, t. 1, pp. 196-200.



dell'accollato solo i laici di sesso maschile, le cui doti specifiche ed età minima, devono essere stabilite con decreto dalle Conferenze episcopali nazionali, come vedremo più avanti per la Conferenza episcopale italiana. Dalla disposizione normativa, inoltre, emerge con chiarezza come, nonostante l'accesso ai ministeri esiga un'istituzione rituale-liturgica o una deputazione giuridico-formale, ciò non aggiunge alcuna qualificazione di natura giuridica o costituzionale differente da quella prevista dallo statuto di battezzati o cresimati. Non c'è un vero e proprio cambiamento di *status* giuridico all'interno della Chiesa, ma soltanto una specificazione di situazioni giuridiche soggettive di natura ministeriale²⁷.

Dal momento che l'intenzione di indagine del nostro breve lavoro è circoscritta alla figura del ministero stabile del lettorato, non entreremo nel commento specifico degli altri paragrafi del can. 230.

Il testo codiciale non specifica nel dettaglio le funzioni attribuite al lettore. A questo riguardo bisogna ricordare che, come stabilisce il can. 2, "Codex plerumque non definit ritus, qui in actionibus liturgicis celebrandis sunt servandi", pertanto sarà opportuno fare riferimento alle leggi liturgiche specifiche che si ritrovano nel *Pontificale Romanum*, in particolare nel *De institutione Lectorum et Acolythorum*, promulgato nell'*editio typica* del 1972, come nell'*Ordo Lectionum Missae, editio typica altera* del 1981 e nell'*Institutio generalis Missalis Romani, editio typica tertia* del 2000.

Nel *De institutione Lectorum et Acolythorum*, il Rito di istituzione dei lettori e degli accoliti, di fondamentale importanza risultano le parole rivolte durante il rito dal presidente agli istituendi. Ai futuri lettori si attribuisce il compito di collaborare all'impegno primario della Chiesa, che è quello di evangelizzare. Essi devono essere posti a servizio della fede, che ha la sua radice e fondamento nella Parola di Dio, di cui sono ministri nella proclamazione all'interno dell'assemblea liturgica, nell'educazione alla fede dei fanciulli e dei giovani, guidandoli a ricevere i sacramenti e nella vocazione missionaria di portare a tutti coloro che non lo conoscono ancora l'annuncio di salvezza. Anche dal rito di istituzione emerge l'invito, per il lettore, a costruire un'autentica spiritualità biblica, perché annunciando agli altri la Parola di Dio, egli sappia accoglierla in sé stesso con piena docilità, meditandola quotidianamente per conoscerla in modo sempre più vivo e penetrante²⁸. Infine, nel rito esplicativo di consegna del libro al lettore

²⁷ Cfr. C. IZZI, *La partecipazione*, cit., pp. 99-100.

²⁸ PONTIFICALE ROMANUM, *De institutione lectorum et acolythorum. De admissione inter candidatos ad diaconatum et presbyteriatum. De sacro celibatu amplectendo*, editio typica, Typis Polyglottis Vaticanis, 1972, n. 20: «Cum verbo aliis verbum divinum annuntiabitis, Spiritui Sancto dociles et ipsi illud suscipite, seduli meditemini, ut suavem ac vivum eius



istituito, egli è invitato a trasmettere fedelmente la Parola di Dio, perché germogli e porti frutto nel cuore degli uomini²⁹.

Nell'*Ordo Lectionum Missae* si trovano delineati i compiti e gli uffici propri del Lettore durante la celebrazione eucaristica. Al n. 17 si stabilisce che dove sia a disposizione l'Evangelario, esso venga portato processionalmente dal diacono o dal lettore durante i riti iniziali³⁰. Di grande rilevanza per il ministero del Lettore si presenta il n. 51:

“Il ministero del lettore, conferito con rito liturgico, deve quindi essere tenuto in onore. I lettori istituiti, se presenti, compiano il loro ufficio almeno nelle domeniche e nelle feste, specialmente durante la celebrazione principale. Si potrà affidar loro anche il compito di dare un aiuto nel predisporre la liturgia della Parola e, se necessario, di preparare gli altri fedeli che per incarico temporaneo debbano proclamare le letture nella celebrazione della Messa”³¹.

Tra le fonti di questa indicazione si ritrova evidentemente il paragrafo V del *motu proprio Ministeria Quaedam* di Paolo VI. Al n. 53 dell'*Ordo lectionum Missae*, si stabilisce che nelle celebrazioni senza diacono, il compito di suggerire le intenzioni della preghiera universale sia affidato o al cantore, specialmente se è previsto il canto, o al lettore o ad altra persona³². L'attribuzione al lettore delle intenzioni di preghiera, come è evidente, sembra essere subordinata al compito del cantore nell'eventualità che si decida di eseguirle in canto e viene posta in "concorrenza" con la possibilità di affidarla ad altra persona non specificata. Un'ulteriore precisazione circa la figura del lettore istituito nell'*Ordo Lectionum Missae* si ritrova al n. 54, quando si stabilisce che egli sale all'ambone per la proclamazione delle letture, soltanto con l'abito proprio, al contrario degli altri lettori, che esercitano la loro funzione in singoli casi o anche abitualmente, che possono proclamare le letture in abito comune³³.

affectum plenius in dies vobis acquiratis; conversatione autem vestra manifestate Salvatorem nostrum Iesum Christum».

²⁹ PONTIFICALE ROMANUM, *De institutione lectorum et acolythorum*, cit., n. 21: "Accipe librum sacrae Scripturae et verbum Dei fideliter trade, quo magis in cordibus hominum vigescat".

³⁰ Cfr. ORDO LECTIONUM MISSAE, editio typica altera, Typis Polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 1981, n. 17.

³¹ ORDO LECTIONUM MISSAE, cit., n. 51.

³² Cfr. ORDO LECTIONUM MISSAE, cit., n. 53.

³³ Cfr. ORDO LECTIONUM MISSAE, cit., n. 54.



Un'ulteriore integrazione normativa del diritto universale, relativa al ministero del Lettore, si ritrova nel n. 30 del Directorio della *Congregatio pro Cultu Divino* del 2 giugno 1988, *Christi Ecclesiae de celebrationibus domenicilibus absente presbytero*. Al lettore, oltre ai compiti previsti da *Ministeria Quaedam* e dall'*Institutio Generalis Missalis Romani, editio typica altera*³⁴, si affida il compito di presiedere particolari celebrazioni della Parola e le celebrazioni domenicali, quando non sia presente un presbitero³⁵.

Tenendo presente quanto stabilito dall'*Ordo Lectionum Missae, l'Institutio Generalis Missalis Romani, editio typica tertia* del 2002, nel capitolo III, intitolato "I ministeri e gli uffici nella Messa", particolarmente nella parte III su "I ministeri particolari", tratta dei compiti del lettore nella celebrazione liturgica. Il testo, al n. 98, afferma che egli "è istituito per proclamare le letture della sacra Scrittura, eccetto il Vangelo; può anche proporre le intenzioni della preghiera universale e, in mancanza del salmista, proclamare il salmo interlezionale"³⁶. Oltre a questa formulazione più generica, ai numeri 194-198, si ritrova una disanima dettagliata dei compiti svolti da questo ministro durante la celebrazione eucaristica. Riguardo ai riti iniziali della celebrazione eucaristica, come già l'*Ordo Lectionum Missae, l'Institutio generalis* del Messale Romano prevede che il lettore, in assenza del diacono, indossata la debita veste liturgica, porti solennemente in processione l'Evangelario e preceda il sacerdote presidente³⁷. Si stabilisce, in piena linea con i suoi compiti specifici, che egli proclami dall'ambone le letture bibliche che precedono il Vangelo e, in assenza del cantore, anche il salmo responsoriale³⁸. Senza far cenno alla figura del cantore o ad altra persona non definita, come nel caso dell'*Ordo* al n. 53, l'*Institutio Generalis* del Messale affida al lettore la possibilità di proclamare dall'ambone le intenzioni di preghiera universale, in assenza del diacono, dopo l'introduzione del presidente³⁹. Infine, si affida a lui il compito di proclamare le antifone d'ingresso e di comunione indicate dal

³⁴ In questa sede non entriamo nell'analisi di questo documento in quanto abrogato dall'*editio typica tertia* del 2000, che analizzeremo più avanti e dalla quale sarà delineata specificamente la funzione liturgica del lettore.

³⁵ Cfr. **CONGREGATIO PRO CULTU DIVINO**, *Directorium "Christi Ecclesia" de celebrationibus domenicilibus absente presbytero*, 2 giugno 1988, in: *Notitiae*, 24 (1988), pp. 366-378.

³⁶ **MISSALE ROMANUM**, *Institutio Generalis Missalis Romani*, editio typica tertia, Typis polyglottis Vaticanis, Città del Vaticano, 2000, n. 98.

³⁷ Cfr. **MISSALE ROMANUM**, *Institutio*, cit., n. 194.

³⁸ Cfr. **MISSALE ROMANUM**, *Institutio*, cit., n. 196.

³⁹ Cfr. **MISSALE ROMANUM**, *Institutio*, cit., n. 197.



Messale, se nei momenti stabiliti non si esegue un canto o non vengono recitate dai fedeli⁴⁰.

Proseguendo nell'esame cronologico delle fonti del diritto universale, sebbene non si tratti di un documento strettamente giuridico, quanto di carattere più prettamente magisteriale, prendiamo in esame quanto afferma papa Benedetto XVI nell'esortazione apostolica postsinodale *Verbum Domini* del 30 settembre 2010. Questo documento, centrato sul ruolo della Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa, come frutto maturo delle discussioni della XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi, non può prescindere dal far riferimento alla figura del lettore istituito della Parola di Dio. Scrive al n. 58 papa Benedetto XVI:

«È necessario che i lettori incaricati di tale ufficio, anche se non ne avessero ricevuta l'istituzione, siano veramente idonei e preparati con impegno. Tale preparazione deve essere sia biblica e liturgica, che tecnica: "La formazione biblica deve portare i lettori a saper inquadrare le letture nel loro contesto e a cogliere il centro dell'annuncio rivelato alla luce della fede. La formazione liturgica deve comunicare ai lettori una certa facilità nel percepire il senso e la struttura della liturgia della Parola e le motivazioni del rapporto fra la liturgia della Parola e la liturgia eucaristica. La preparazione tecnica deve rendere i lettori sempre più idonei all'arte di leggere in pubblico, sia a voce libera, sia con l'aiuto dei moderni strumenti di amplificazione"»⁴¹.

La sottolineatura del Pontefice riguarda la particolare cura da riservare alla formazione di coloro che sono istituiti nel ministero del lettorato. La fonte di tale raccomandazione è ancora una volta l'*Ordo Lectionum Missae*, dove si prevede la formazione dei lettori secondo tre chiare direzioni: una formazione biblica, liturgica e tecnica, per permettere una partecipazione sempre più profonda alla vita della liturgia, facendo sì che tale ministero sia di aiuto anche per gli altri fedeli presenti nell'assemblea⁴².

4 - Il diritto particolare della Conferenza episcopale italiana sul ministero del lettore: dal 1973 a oggi

⁴⁰ Cfr. **MISSALE ROMANUM**, *Institutio*, cit., n. 198.

⁴¹ **BENEDICTUS PP. XVI**, Esortazione apostolica postsinodale *Verbum Domini*, n. 58, in *AAS*, 102 (2010), pp. 681-887.

⁴² Cfr. **ORDO LECTIONUM MISSAE**, cit., n. 55.



Il diritto universale sulla figura del lettore, che abbiamo cercato di esaminare nel paragrafo precedente, in diversi punti prevede l'integrazione del diritto delle conferenze episcopali delle singole nazioni. Anche la Conferenza Episcopale Italiana, a partire dal 1973, subito dopo la promulgazione del *motu proprio Ministeria Quaedam*, ha realizzato differenti interventi per integrare la normativa canonica universale.

Il primo di tali interventi fu la nota pastorale del 15 settembre 1973, *I ministeri nella Chiesa*, che nella prima parte, avendo come base il documento di Paolo VI del 1972, esplicita la fisionomia dei ministri istituiti, chiarendo i loro fondamenti teologici⁴³, non più riservati ai candidati agli ordini sacri, ma intesi come ministeri meglio distribuiti nel popolo di Dio⁴⁴, radicati nella vocazione battesimale⁴⁵ e ordinati al mistero sacramentale, il cui culmine è dato dall'Eucaristia⁴⁶.

Molto interessante risulta la prospettiva offerta dal n. 6 del documento in esame, nel quale si stabilisce che:

«questa partecipazione all'identico e unico ministero del Lettorato e Accolitato da parte di chi è laico e da parte di chi è già dichiaratamente orientato all'Ordine sacro, può essere sorgente di prospettive assai importanti per la vita della Chiesa.

a) Avverrà che l'area "del Libro, dell'Altare, della Chiesa" sarà di fatto più condivisa e più compartecipata dai presbiteri e dai laici.

b) Si verificherà una minore estraneità del candidato presbitero e diacono nella comunità cristiana.

c) Ci sarà la reale possibilità di riscontro della vita e dell'opera missionaria del futuro diacono o presbitero, proprio mediante l'esercizio vivo e concreto dei ministeri nella comunità»⁴⁷.

Risulta evidente, dunque, che il conferimento del ministero del lettorato e dell'accolitato a coloro che non sono orientati a ricevere gli ordini sacri, mettendo a stretto contatto coloro che sono stabilmente istituiti e coloro che sono insigniti dell'ordine sacro o che comunque sono in cammino di preparazione agli ordini maggiori, consente una maggiore compartecipazione alla vita liturgica della Chiesa, favorendo un più intenso coinvolgimento degli stessi candidati agli ordini sacri nella vita della

⁴³ Cfr. C. IZZI, *La partecipazione*, cit., p. 164.

⁴⁴ Cfr. CEI, *I ministeri nella Chiesa*, Documento pastorale dell'Episcopato italiano, n. 1, in *Notiziario CEI*, n. 8, 1973, pp. 157-168.

⁴⁵ Cfr. CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 2.

⁴⁶ Cfr. CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 3.

⁴⁷ CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 6.



comunità cristiana e un più profondo riscontro pastorale della sua attività nella vita ecclesiale.

La parte successiva del documento, poi, si articola in una parte specifica sui ministeri del lettorato e dell'accollato. In ragione del tema che stiamo affrontando, ci soffermiamo soltanto su quanto viene affermato a proposito del lettore. Al n. 7, la CEI sostiene che il lettore ha il compito di proclamare le letture nell'assemblea liturgica, curare la preparazione dei fedeli alla comprensione della stessa ed educare nella fede i fanciulli e gli adulti. Sarà, specificamente, un annunciatore, un catechista, un educatore alla vita sacramentale e un evangelizzatore di chi non conosce ancora il Vangelo⁴⁸.

Più avanti si ritrovano alcune indicazioni più specifiche stabilite dalla CEI per l'assunzione dei ministeri, in particolare, l'età conveniente per essere istituiti viene fissata a 21 anni⁴⁹. Vengono, inoltre, definiti i requisiti:

“un'intensa vita di fede, un comprovato amore e capacità di servizio alla comunità della Chiesa, la decisione di dedicarsi con assiduità a questi compiti, la competenza sufficiente per svolgere i propri uffici liturgici, e insieme la decisa volontà di vivere la spiritualità, propria di questi ministeri”⁵⁰.

Secondo quanto stabilito al n. 11, si affida al Vescovo il compito di discernere circa l'attitudine e l'avvenuta preparazione spirituale e pastorale dei candidati, che dopo un periodo di formazione nelle Chiese locali, gli fanno domanda di essere istituiti nei ministeri.⁵¹ Si fissa, inoltre, lo spazio di un anno fra il conferimento rituale di un ministero e l'altro alla stessa persona, per garantire la stabilità dell'esercizio ministeriale⁵².

Di grande importanza, poi, risulta il n. 17, che indica i criteri per l'eventuale cessazione o sospensione del ministero. La CEI statuisce che:

“Come l'ammissione ai ministeri suppone la dichiarata abituale disponibilità del soggetto e la riconosciuta sua idoneità, così il venir meno di queste due condizioni è motivo di sospensione o di esclusione dall'esercizio dei ministeri medesimi. Spetta al Vescovo o all'Ordinario dispensare temporaneamente o definitivamente, su domanda dell'interessato, dall'esercizio del ministero ricevuto. È, ugualmente, dovere-diritto del Vescovo dichiarare in ultima istanza escluso

⁴⁸ Cfr. CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 7.

⁴⁹ Cfr. CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 9.

⁵⁰ CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 10, 161.

⁵¹ Cfr. CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 11.

⁵² Cfr. CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 14.



dall'esercizio del ministero chi se ne mostri pubblicamente indegno o per condotta morale o per deviazione dottrinale, nella comunità in cui è inserito. In ogni caso la capacità e la buona reputazione del soggetto dovranno essere garantite nella forma più comunitaria possibile e con la testimonianza di chi nella comunità rappresenta l'Ordinario (Parroco o Superiore)⁵³.

In definitiva, si affida ancora al Vescovo la responsabilità del discernimento continuo e della vigilanza sulla disponibilità e l'idoneità del ministro istituito, non precludendo la possibilità di sospendere o escludere temporaneamente o definitivamente lo stesso dal ministero. Le possibili alternative circa la sospensione o l'esclusione possono essere due:

- 1) una sospensione o esclusione volontaria del ministro, che presenta regolare domanda di dispensa all'Ordinario, senza che sia esplicitato alcunché sull'eventuale accettazione da parte dello stesso;
- 2) una decisione *ex officio* dello stesso Ordinario quando ci siano ragioni gravi, quali una pubblica indegnità a svolgere il ministero per una condotta morale riprovevole o a causa di una deviazione dottrinale.

Al n. 18 del documento, poi, si trova un'indicazione prudenziale, secondo la quale, per meglio gestire eventuali sospensioni o esclusioni, sarebbe raccomandabile conferire i ministeri *ad tempus*, secondo mandati di tre o cinque anni, con la facoltà di poter rinnovare il mandato da parte dell'Ordinario, senza la necessità di ripetere il rito e mantenendo ferma la possibilità di dichiararne la decadenza per indegnità, per i motivi di cui si è trattato in precedenza⁵⁴.

Un ultimo riferimento importante dato dal documento è quello relativo all'ambito di esercizio dei ministeri: "i ministeri conferiti ai laici, non aspiranti al diaconato e al presbiterato, siano esercitati nell'ambito della propria diocesi e, per i religiosi, anche nell'ambito del proprio istituto"⁵⁵.

La parte seconda del documento *I ministeri della Chiesa*, poi, si occupa dell'esercizio dei ministeri del lettorato e dell'accollato per i candidati al diaconato e al presbiterato, specificando sostanzialmente che per loro, l'esercizio di tali ministeri, rispetto ai fedeli laici a essi deputati stabilmente, ha una finalità pedagogica, di preparazione graduale al ministero ordinato, permettendo loro già un contatto ministeriale con la comunità diocesana

⁵³ CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 17.

⁵⁴ Cfr. CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 18.

⁵⁵ CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 20.



che saranno chiamati a servire, senza però che si tratti di un ministero differente da quello esercitato dagli altri fedeli laici⁵⁶.

Infine, nella terza parte del documento, in particolare al n. 38, si offrono delle indicazioni puntuali circa il rito di istituzione dei ministeri. Si stabilisce che per coloro che non sono candidati agli ordini sacri, sia prevista la celebrazione nella comunità parrocchiale cui appartengono in un giorno festivo, possibilmente nella celebrazione eucaristica, per significarne meglio il legame con essa. Si affida all'Ordinario del luogo il compito di stabilire un abito liturgico speciale per coloro che sono istituiti ministri, evitando abiti propri di determinate funzioni diaconali o presbiterali⁵⁷.

Quattro anni dopo, il 28 agosto 1977, la CEI pubblicò una nuova nota pastorale, *Evangelizzazione e ministeri*. Riprendendo sostanzialmente quanto affermato in *Ministeria Quaedam* e nel documento precedente, circa il ministero del lettorato si sostiene che:

“È un ministero, come si vede, da attribuirsi soprattutto a quanti vogliono impegnarsi, oltre che nelle celebrazioni liturgiche, nell'organizzazione dell'attività evangelizzatrice e catechistica, rendendo così autentico e coerente il loro servizio liturgico. E non è chi non veda quanto possa essere utile e fecondo per la vita delle nostre comunità”⁵⁸.

Il 29 settembre 1980, con decreto del presidente della CEI, dopo la *recognitio* della *Congregatio pro cultu divino*, viene promulgato il Rito di istituzione dei lettori e degli accoliti, nell'*editio typica* italiana. Nelle premesse generali al Rito, si sottolinea la necessaria formazione per i candidati ai ministeri istituiti, in modo particolare “una specifica preparazione remota e prossima che comprenda, insieme alle scienze ed esperienze umane, anche la conoscenza viva della Parola di Dio, della dottrina della fede della Liturgia e della vita della Chiesa”⁵⁹.

Un ulteriore intervento normativo della CEI si realizza con la *Delibera* n. 21 del 18 aprile 1985. Essa prevede che:

⁵⁶ CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n., n. 22.

⁵⁷ Cfr. CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 38.

⁵⁸ CEI, *Evangelizzazione e ministeri*, Documento pastorale dell'episcopato italiano, n. 64, in *Notiziario CEI*, n. 7, 1977, pp. 109-152. Ulteriori cenni al ministero dei lettori si ritrovano nei nn. 87 e 88 dello stesso documento.

⁵⁹ Cfr. CEI, *Premesse generali al Rito dell'Istituzione dei ministeri*, ed. tipica in lingua italiana, prot. n. 784/80, 10 giugno 1980, n. 5, in CAL, *Enchiridion Liturgico*, vol. II, Ed. Piemme, Casale Monferrato, 1994, pp. 589-591.



“§ 1- A norma del can. 230, § 1 del Codice di Diritto Canonico, possono essere assunti stabilmente ai ministeri di lettore e di accolito laici che abbiano, di regola, l'età minima di anni venticinque.

§ 2 - Le doti fondamentali richieste nei candidati, che l'ordinario riconoscerà su attestazione del parroco, sono: maturità umana, buona fama nella comunità cristiana, pietà, adeguata preparazione teologico-liturgica, collaudata attitudine all'impegno pastorale, disponibilità per il servizio nella diocesi”.

Come è chiaro dal testo, si tratta delle integrazioni del diritto particolare della CEI al disposto del can. 230 già esaminato nel paragrafo precedente di questo scritto. Già nel 1973 in *I ministeri della Chiesa*, sebbene prima della promulgazione del CIC-83, i vescovi italiani avevano fissato a 21 anni l'età minima di ammissione ai ministeri stabili di lettore e accolito. Con questa delibera normativa si eleva l'età di ammissione ai ministeri a 25 anni compiuti (§1). Avendo come riferimento le note pastorali precedenti, come anche le Premesse all'*editio typica* italiana del Rito di istituzione dei ministeri, nel § 2 della delibera in esame, la CEI determina i requisiti specifici per l'istituzione ai ministeri, riguardo alle loro doti umane, cristiane, pastorali e intellettuali, da discernere da parte dell'Ordinario⁶⁰.

5 - Discussione sull'accesso della donna al ministero del lettorato

Uno degli aspetti che suscita ancora discussione nel panorama ecclesiale attuale, a ben 45 anni dalla promulgazione del *motu proprio* di Paolo VI e a circa 35 anni dalla promulgazione del CIC-83, è la preclusione della donna dai ministeri istituiti del lettorato e dell'accollitato. La dottrina ha dato vita a un animato dibattito nel tentativo di individuare le motivazioni teologiche e giuridiche di tale preclusione: secondo alcuni si tratta di una scelta di fedeltà alla Tradizione della Chiesa, secondo altri di una scelta dovuta all'intimo legame tra i ministeri istituiti e il sacramento dell'ordine. Come rileva lucidamente Claudia Izzi, però, la Tradizione ecclesiale ha conosciuto molte figure femminili con ruoli ministeriali e, inoltre, la riforma voluta da Paolo VI ha inteso proprio svincolare l'esclusività del conferimento dei ministeri ai soli candidati agli ordini sacri, per aprirne la possibilità anche a laici deputati stabilmente⁶¹.

⁶⁰ Cfr. E. ZANETTI, *I laici nel munus docendi della Chiesa*, in Gruppo italiano docenti di diritto canonico (Cur.), *I laici nella ministerialità della Chiesa*, Ed. Glossa, Milano, 2000, p. 201.

⁶¹ Cfr. C. IZZI, *La partecipazione*, cit., pp. 172-173.



Questa preclusione, inoltre, viene rilevata anche dai documenti della CEI. Già nel 1973, all'indomani di *Ministeria Quaedam*, in *I ministeri della Chiesa*, l'episcopato italiano dichiarava che "prima di nuove istituzioni di ministeri, deve essere chiarita la possibilità di conferimento alle donne"⁶². Sulla stessa lunghezza d'onda, quattro anni più tardi, in *Evangelizzazione e ministeri*, si sottolineava che la partecipazione delle donne al servizio ministeriale nella Chiesa deve essere maggiormente approfondita. Al n. 75 leggiamo:

"Circa i ministeri ordinati e i ministeri finora istituiti, vanno tenuti presenti gli orientamenti dottrinali e le norme disciplinari, emanati dalla Chiesa in questi ultimi anni. Anche in questo campo, la ricerca è aperta e i ministeri di fatto aprono vaste aree di esercizio all'impegno ministeriale delle donne. In questa linea ci sembra importante che giunga a maturazione, nella preghiera e nella meditazione come pure nella concreta sperimentazione, una più vasta e corretta consapevolezza ministeriale, rispettosa della misteriosa saggezza evangelica ed ecclesiale"⁶³.

Si tratta di una via di ricerca e di approfondimento ancora aperta e sebbene i ministeri di fatto sia della Parola che dell'altare risultino ormai diffusamente esercitati anche dalle donne, che hanno un ruolo di primissimo piano in tanta parte della catechesi e dell'evangelizzazione, rimane ancora preclusa a esse la possibilità di essere ammesse ai ministeri in modo stabile. Scrive a tale proposito la Izzi: "ciò sarà più facilmente accettabile per il lettorato, che non presenta la difficoltà che sembra essere costituita dalla presenza femminile nel presbiterio"⁶⁴. Nonostante ciò, ci sembra interessante richiamare quanto, in una prospettiva diversa, ma complementare, viene affermato dalla Recchi in un suo contributo:

"non si valorizzerebbe il ruolo proprio delle donne, offrendo loro la 'ministerializzazione' dei molteplici servizi resi. È nostra convinzione, infatti, che fa parte della ministerialità più propria alle donne una loro funzione di deburocratizzazione dei servizi ecclesiali, nel favorire la dimensione di personalizzazione dei rapporti, la dimensione della concretezza e della centralità del soggetto rispetto all'oggettività e all'anonimato delle strutture"⁶⁵.

⁶² CEI, *I ministeri nella Chiesa*, cit., n. 40.

⁶³ CEI, *Evangelizzazione e ministeri*, n. 75.

⁶⁴ C. IZZI, *La partecipazione*, cit., p. 175.

⁶⁵ S. RECCHI, *I ministeri dell'accollato e del lettorato riservati agli uomini. Il ruolo della donna nei ministeri laicali*, in Gruppo italiano docenti di diritto canonico (Cur.), *I laici nella ministerialità della Chiesa*, cit., p. 308.



Infine, sembra doveroso al termine di questo breve accenno alla questione dell'ammissione della donna al ministero del lettorato, richiamare una delle discussioni emerse nella XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo Dei Vescovi, celebrata in Vaticano tra il 5 e il 26 ottobre 2008, sotto il pontificato di Benedetto XVI sul tema della Parola di Dio nella vita e nella missione della Chiesa. Nonostante questa discussione sorta in seno al Sinodo non sia poi rientrata nell'esortazione apostolica postsinodale *Verbum Domini*, pubblicata dal Romano Pontefice, essa rimane un segnale di quanto essa sia ancora viva e attuale in seno alla Chiesa, soprattutto nell'episcopato. Leggiamo nella *propositio* 17 su "Ministero della Parola e donne":

"I Padri sinodali riconoscono e incoraggiano il servizio dei laici nella trasmissione della fede. Le donne, in particolare, hanno su questo punto un ruolo indispensabile soprattutto nella famiglia e nella catechesi. Infatti, esse sanno suscitare l'ascolto della Parola, la relazione personale con Dio e comunicare il senso del perdono e della condivisione evangelica. Si auspica che il ministero del lettorato sia aperto anche alle donne, in modo che nella comunità cristiana sia riconosciuto il loro ruolo di annunciatrici della Parola"⁶⁶.

6 - Conclusioni

Al termine di questa trattazione sul ministero laicale del lettorato, avendo esaminato la legislazione della Chiesa universale, con uno sguardo sulla legislazione particolare della CEI, pare poter rilevare come in circa 45 anni, ci sia stato un ricco approfondimento sulla figura del lettore, specialmente alla luce della sua riscoperta quale ministero laicale non più conferito esclusivamente in funzione degli ordini sacri, ma collocato in una prospettiva di partecipazione del fedele laico al *munus sanctificandi Ecclesiae*.

Nonostante la ricchezza della riflessione teologica, del magistero ecclesiale e della normativa canonica, però, molto rimane ancora da fare perché questo ministero assuma una fisionomia veramente laicale: troppo spesso nelle comunità locali il ruolo di lettore istituito rimane appannaggio di coloro che si preparano agli ordini sacri, senza che esso venga conferito a fedeli laici che vivano la loro missione di servizio alla Parola nella

⁶⁶ *Proposizione 17*, in **SYNODUS EPISCOPORUM**, *Bollettino XII Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi (5-26 ottobre 2008), La parola di Dio nella vita e nella missione della chiesa* (http://www.vatican.va/news_services/press/sinodo/documents/bollettino_22_xii-ordinaria-2008/01_italiano/b37_01.html; consultato il 3 aprile 2018).



comunità, non solo nell'ambito strettamente liturgico, ma come chiedono gli interventi magisteriali, in un autentico impegno di evangelizzazione e di animazione delle assemblee di cui sono parte, oppure come soggetti promotori della corresponsabilità nella Chiesa e dell'accoglienza di quanti cercano di compiere un itinerario di fede. Un ruolo che i lettori sono chiamati a riscoprire ancora, oltre al loro essere catechisti che sappiano trasmettere i contenuti di fede, è quello di rendere presente alla comunità le attese e le aspirazioni dell'uomo d'oggi. In questa prospettiva, dunque, potranno essere davvero un segno autentico di presenza della Chiesa nelle famiglie e nel *saeculum*, nei luoghi di studio e di lavoro e in tutti gli angoli della vita⁶⁷.

Infine, dall'ultimo paragrafo, nel quale abbiamo sottolineato come sia ancora aperto il dibattito per il conferimento del ministero del lettorato alla donna, sorge per noi l'impegno a portare avanti ulteriormente questa riflessione, approfondendo lo studio delle fonti e cercando soluzioni concrete affinché quella "uguaglianza nella dignità e nell'agire" (can. 208), che sussiste fra tutti i fedeli in virtù della loro rigenerazione in Cristo nel battesimo, possa realizzarsi sempre meglio anche nell'ambito ministeriale della Chiesa.

The ministry of lector: historical-canonical perspectives and Italian Episcopal Conference particular law

ABSTRACT: The paper intends to analyze the ministry of lector, describing its historical evolution from the minor order to instituted ministry, after the motu proprio *Ministeria quaedam* of Pope Paul VI (1972). Then, the author proposes an overview of its status in Canon and liturgical laws. Next, the particular law of the Italian Episcopal Conference is analyzed, and, finally, the possibility of the opening of the ministry of lector for women is discussed.

Key words: ministry of lector; liturgy; Italian Episcopal Conference particular law; ministry of women.

⁶⁷ Cfr. **A. BERGAMINI**, *Il ministero del lettore e dell'accollito*, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo (MI), 2004, p. 18.